

CONQUISTE
del
LAVORO

Anno 63 n. 71
lunedì 28 marzo 2011

IISN 0010-6348
Sped. in abb. postale 45% Roma
art.2 comma 20b legge 662/96

marzo 2011

inas
CISL

TUTTELA



GESTIONE SEPARATA

INAS CISL - NUMERO VERDE 800 249 307 - WWW.INAS.IT

GESTIONE SEPARATA



In passato, un lavoratore poteva essere classificato soltanto come dipendente oppure come autonomo.

Dal 1996, invece, con l'istituzione della gestione separata presso l'Inps, la tutela previdenziale è stata estesa ad una terza categoria di lavoratori, che possiede alcune caratteristiche di entrambe le tipologie di lavoro: i cosiddetti "parasubordinati".

CHI SONO GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA?

In linea generale, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps riguarda tutti i lavoratori autonomi che, per lo svolgimento della loro attività, percepiscono redditi non soggetti ad alcun prelievo relativo ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Tale obbligo rimane anche nell'ipotesi in cui si risulta iscritti, per altro rapporto di lavoro, presso una forma diversa di previdenza, oppure anche quando si è già pensionati.

Ne consegue che la platea dei lavoratori obbligatoriamente iscritti a questa gestione, è piuttosto variegata. Infatti, ne fanno parte:

- i collaboratori coordinati e continuativi;
- i collaboratori a progetto;
- i collaboratori occasionali;
- gli associati in partecipazione;
- gli incaricati della vendita a domicilio;
- i liberi professionisti;
- i soci di s.r.l.;
- gli agenti mandatarî;
- gli informatori scientifici del farmaco;
- i professori universitari a contratto e gli insegnanti di scuole private.

Sono invece **esclusi** dall'obbligo di iscrizione:

- gli assegnatari di borse di studio (limitatamente alla relativa attività), ad eccezione di quelle espressamente assoggettate all'obbligo assicurativo;
- i raccomandati marittimi;
- i lavoratori socialmente utili;
- i giudici di pace;
- gli amministratori locali per indennità di carica e di presenza;
- gli psicologi iscritti all'Enpap;
- i promotori finanziari;
- i soggetti che ricevono compensi a titolo di diritto d'autore;
- i pubblicisti o collaboratori a giornali;
- i soggetti che percepiscono redditi a titolo di attività di levata protesti;
- coloro che svolgono gratuitamente la loro attività.

DA QUANDO DECORRE L'OBBLIGO CONTRIBUTIVO?

L'obbligo di iscrizione alla gestione separata è in vigore:

- dal **1° aprile 1996**, per coloro che non sono né pensionati né iscritti ad altra forma previdenziale;
- dal **30 giugno 1996**, per i pensionati o i soggetti già iscritti presso altro fondo di previdenza;
- dal **1° aprile 2001**, per i soggetti ultrasessantacinquenni che iniziano da tale data a lavorare o che non hanno richiesto in precedenza la cancellazione;
- dal **1° gennaio 2004**, per i collaboratori occasionali e gli associati in partecipazione.

Il versamento del contributo è dovuto soltanto in relazione ai compensi percepiti per prestazioni di lavoro effettuate dopo tali date. Non sono soggetti a contribuzione, quindi, i redditi, sia professionali che derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, relativi a prestazioni effettuate, o a fatture emesse, prima dell'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo. Gli iscritti hanno diritto all'accredito dei contri-

buti per tutti i mesi di ciascun anno a cui si riferisce il versamento, purché il relativo compenso sia pari ad un importo minimo, che varia annualmente (14.552 euro nel 2011). Se il reddito a cui è riferito il versamento risulta inferiore al minimale annuale, la contribuzione accreditata non coprirà tutti i mesi dell'anno di riferimento.

QUANTO COSTA ISCRIVERSI

Attualmente, sono due le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata:

- **26,72%** per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata. Tale percentuale comprende l'aliquota dello 0,72% che finanzia l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e l'indennità di malattia;
- **17%** per:
 - i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
 - i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro;
 - i titolari di pensione di reversibilità.





COME E QUANDO SI PAGA?

Il contributo alla gestione separata è versato all'Inps dal committente, con esclusione degli iscritti liberi professionisti, che effettuano autonomamente il versamento contributivo a proprio carico.

Il versamento, effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso,

per 2/3 è a carico del committente stesso e per 1/3 a carico del lavoratore.

Il contributo è dovuto entro un massimale di reddito, che cambia di anno in anno in base alle variazioni del costo della vita. Nessun contributo può essere calcolato oltre questo limite massimo. Per il 2011, il massimale annuo è di 93.622 euro.

RISCATTO DI PERIODI LAVORATIVI SVOLTI PRIMA DEL 1996

E' possibile riscattare eventuali periodi di svolgimento di collaborazione coordinata e continuativa prima delle date di insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata precedentemente elencate.

In particolare, possono essere riscattati periodi di attività, documentati con atti aventi data certa (lettera di incarico, ricevuta dei compensi percepiti, ecc.), che siano privi di qualsiasi copertura contributiva, sia obbligatoria che figurativa o volontaria, nel limite massimo di 5 annualità. Se dalla documentazione prodotta non è possibile rilevare la durata del rapporto di collaborazione, l'anzianità contributiva sarà attribuita a seconda dell'entità dei compensi percepiti all'epoca: se risultano essere superiori al reddito minimo stabilito per la gestione dei commercianti, l'accredito contributivo viene effettuato per l'intero anno; se, invece, sono inferiori a tale soglia, il periodo riscattabile viene proporzionalmente ridotto in misura corrispondente al rapporto tra il reddito del richiedente ed il minimale di reddito della gestione commercianti.

Il riscatto può essere richiesto - con apposita domanda all'Inps - dall'iscritto o dai suoi superstiti.

TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Gli iscritti alla gestione separata hanno diritto alla pensione di vecchiaia: i requisiti sono quelli stabiliti per i lavoratori dipendenti nel caso degli iscritti solo alla gestione separata, e quelli stabiliti

per i lavoratori autonomi nel caso dei soggetti iscritti anche ad altre gestioni previdenziali o già pensionati. Se i requisiti sono stati maturati entro il 2010, la pensione di

vecchiaia ha decorrenza con le stesse finestre stabilite per la pensione nel sistema contributivo: si applicano quelle relative ai lavoratori dipendenti se l'interessato è iscritto esclusivamente alla

gestione separata, mentre, se il lavoratore è iscritto anche ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria oppure è titolare di pensione, si applicano quelle previste per i lavorato-

ri autonomi. Invece, se i requisiti sono stati maturati dal 2011 in poi, per entrambe le categorie di lavoratori la pensione decorrerà trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione di tutti i requisiti. Tali lavoratori hanno inoltre diritto, in presenza dei

requisiti prescritti, all'assegno di invalidità, alla pensione di inabilità e alla pensione ai superstiti. Se gli iscritti sono titolari di un trattamento pensionistico erogato da una gestione previdenziale obbligatoria (ad esempio: Inps, Inpdap, Enpals, ecc...), hanno inoltre diritto, per la

contribuzione versata nella gestione separata stessa ed in presenza delle relative condizioni, alla pensione supplementare ed ai supplementi di pensione. I trattamenti di pensione a carico della gestione separata sono liquidati con il sistema contributivo.

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

La disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, stabilita nei confronti dei lavoratori dipendenti, è stata estesa anche agli iscritti alla gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Gli iscritti alla gestione separata, privi di altra copertura previdenziale, hanno quindi diritto all'assegno per il nucleo familiare, con le stesse modalità previste per i lavoratori dipendenti. Le aliquote contributive versate da tali lavoratori sono, infatti, comprensive di un'aliquota aggiuntiva dello 0,72%, finalizzata a finanziare l'assi-

curazione per la tutela della maternità, della malattia e degli assegni familiari.

La domanda di assegno per il nucleo familiare alla gestione separata però - diversamente da quanto stabilito nei confronti dei lavoratori dipendenti - deve essere presentata, alla competente sede Inps, a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati percepiti i compensi, tenendo conto del limite quinquennale di prescrizione.

La prestazione viene erogata con pagamento diretto da parte dell'Inps.



COLLABORATORI A PROGETTO DISOCCUPATI: INDENNITÀ UNA TANTUM

In via sperimentale, per il triennio 2009-2011, è stata prevista un'indennità una tantum in favore dei collaboratori a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, che abbiano terminato l'attività lavorativa in regime di "monocommittenza" (vale a dire, presso un unico datore di lavoro). I lavoratori interessati - che a tal fine devono presentare apposita domanda all'Inps - devono aver conseguito un reddito, nell'anno precedente la

domanda, compreso (per il 2010) tra i 5.000 ed i 20.000 euro.

Inoltre, a favore degli stessi, devono risultare accreditati nella gestione separata almeno 1 mese di contribuzione nell'anno di riferimento (vale a dire, quello in cui è cessata l'attività lavorativa), ed almeno 3 mesi di contribuzione nell'anno precedente la cessazione. I predetti requisiti possono essere raggiunti anche con i contributi figurativi relativi ai

periodi di corresponsione dell'indennità di maternità.

Inoltre, l'interessato deve risultare disoccupato da almeno 2 mesi. L'importo dell'indennità, per le cessazioni intervenute nel 2011, è pari al 30% del reddito percepito nell'anno precedente, nel limite di 4.000 euro.

Infine, condizione necessaria per l'erogazione dell'una tantum è la sottoscrizione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso formativo.

OMISSIONI CONTRIBUTIVE

L'Inps ha riconosciuto agli iscritti alla gestione separata - come già avveniva per i lavoratori dipendenti del settore privato - la possibilità di costituire la rendita vitalizia relativamente a periodi di lavoro in cui non sono stati versati contributi, per i quali sia già intervenuta la prescrizione.

Tale possibilità è ammessa esclusivamente per periodi che si collocano dopo il 31 dicembre 1995 nei confronti dei soggetti per i quali l'onere del versamento contributivo è a carico del committente/associante. Restano, quindi, esclusi i liberi professionisti iscritti alla gestione separata. La richiesta può

essere presentata dall'azienda che ha omesso il versamento contributivo, oppure direttamente dal lavoratore, nel caso in cui il committente non provveda a sanare tali periodi. La domanda dovrà essere corredata da documentazione di data certa, che attesti

l'esistenza ed il tipo di rapporto di lavoro. E' possibile riscattare l'intero periodo omesso soltanto qualora i compensi, relativi a tale periodo, corrispondano almeno al minimale reddituale. Diversamente, il periodo oggetto del riscatto sarà proporzionalmente ridotto.





Vieni all'Inas per:

- PENSIONI
- INVALIDITÀ CIVILE
- PREVIDENZA COMPLEMENTARE
- RISCATTO DELLA LAUREA

per trovare
la sede più vicina



www.inas.it

ALTRI SERVIZI INAS

- ASSISTENZA PER INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
- ASSISTENZA PER RILASCIO E RINNOVO PERMESSI DI SOGGIORNO

**INAS CISL ti aiuta
in modo VELOCE, PROFESSIONALE e GRATUITO**

LAVORO CONQUISTE del Direttore responsabile: Francesco Guzzardi Reg. Trib. Roma n.569/48 Proprietà: Conquiste del Lavoro S.r.l.
Una copia euro 0,41 Arretrata euro 0,82. Abbonamento annuale euro 103,30; iscritti alla Cisl euro 41,50.
Abbonamento estero euro 155,00. Abbonamento comprensivo di "Inas Tutela" maggiorazione di euro 2

inas TUTELA

Direzione e Redazione: V.le Regina Margherita, 83/d - 00198 Roma
Tel. 06 84438420 - Fax 06 84438222